

# COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA SALITA AL CIELO DEL SERVO DI DIO ENZO PICCININI

## **Art. 1 - Costituzione**

È costituito il comitato denominato *Comitato per le celebrazioni del 25° anniversario della salita al Cielo del Servo di Dio Enzo Piccinini*.

Il Comitato ha sede in Bologna, attualmente in via san Vitale 47 - 40125, presso Casadio Erbacci.

Il Comitato potrà variare la sede con decisione dell'Assemblea.

Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali con decisione dell'Assemblea.

Fanno parte del Comitato i Soci Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi del presente Statuto.

## **Art. 2 - Scopo**

Il Comitato persegue, senza fini di lucro, i seguenti scopi:

- a. realizzare e coordinare iniziative di carattere culturale, ricreativo, educativo e/o artistico, per celebrare il 25° anniversario della morte del Servo di Dio Enzo Piccinini.
- b. favorire, sostenere ed incentivare le iniziative sul territorio nazionale e internazionale di carattere istituzionale, ma soprattutto di iniziativa popolare, finalizzate alla memoria di Enzo Piccinini, a livello umano, professionale, educativo, religioso, anche mediante la realizzazione mostre, convegni, eventi pubblici e spettacoli, nonché mediante la realizzazione di contenuti artistici, informativi e *media*.
- c. coordinare le suddette attività, promuovendo la ricerca e il coinvolgimento di istituzioni e partner sostenitori.
- d. coordinare tutte le azioni di comunicazione inerenti alle suddette attività, anche attraverso i canali dei componenti, delle istituzioni e dei partner coinvolti.
- e. promuovere raccolte di fondi finalizzate al perseguimento dei propri scopi.

Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

Gli scopi e le conseguenti attività di cui sopra potranno essere realizzate con ogni mezzo e forma, direttamente o indirettamente, anche tramite la partecipazione ad altri enti, società, consorzi, associazioni temporanee di scopo o *joint ventures*, nonché tramite l'incontro umano, l'attività personale, la redazione e lo scambio di documenti e scritti, oppure utilizzando i moderni *media* di comunicazione e di social networking, e quanto il diritto e la tecnologia potranno rendere disponibile.

Per la gestione o realizzazione delle attività di cui sopra il Comitato si potrà anche avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza specifica o, solamente, intraprendere collaborazioni con gli stessi.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

## **Art. 3 - Raccolta di fondi**

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dei propri scopi di cui al precedente art. 2, potendo ricevere donazioni, erogazioni liberali, sponsorizzazioni o contributi di Enti pubblici e privati.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Il Comitato potrà a sua volta erogare tali fondi in tutto o in parte, quale contributo non sinallagmatico alle altre organizzazioni che si occuperanno della realizzazione materiale delle iniziative che concretizzano gli scopi di cui all'art. 2.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio del Comitato è costituito dai fondi raccolti tramite le attività di raccolta fondi di cui all'art. 3, da ogni altra liberalità o donazione ricevuta, nonché dagli utili derivati dalla gestione delle attività intraprese.

Qualsiasi altra raccolta che dovesse essere organizzata nel corso di ogni anno, sarà parte integrante e sostanziale del patrimonio sociale.

Il comitato potrà procedere ad ogni attività di *fundraising* nei modi e nei termini che saranno disposti dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
- nomina, revoca e sostituzione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- ammissione di nuovi componenti del Comitato;
- esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
- approvazione del bilancio annuale;
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento del Comitato.

#### **Art. 7 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età, mediante e-mail spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà svolgersi sia in presenza fisica sia in video-collegamento.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quarti dei componenti del Comitato.

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta conferita ad altro componente del Comitato, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, intervengono a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

L'Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno tre quarti dei componenti del Comitato; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un segretario, anche esterno al Comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

### **Art. 8 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha inoltre i poteri autonomi eventualmente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Egli è componente di diritto del Consiglio Direttivo, le cui riunioni presiede.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, il primo nell'atto costitutivo, e resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

L'Assemblea può nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo anche uno o più Vice Presidenti, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

La sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 8 (otto) componenti nominati dall'Assemblea, e i primi nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Nel caso di dimissioni o revoca l'Assemblea procede alla sostituzione del componente cessato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo di e-mail spedita almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 5 (cinque) componenti del Consiglio medesimo.

La riunione del Consiglio Direttivo potrà svolgersi sia in presenza fisica sia in video-collegamento.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura di un segretario designato dal Consiglio stesso tra i suoi componenti.

### **Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- la definizione e l'esecuzione del piano di iniziative promosse dal Comitato, realizzate dal Comitato o eventualmente anche da altri soggetti;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea del progetto di bilancio consuntivo, nonché di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- la definizione e negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione di poteri delegati autonomi al Presidente;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.

### **Art. 11 - Gratuità delle cariche**

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute e documentate.

### **Art. 12 - Estinzione del Comitato**

Il Comitato si estingue per:

- raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di 12 mesi;
- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto alla Fondazione Enzo Piccinini ETS.

### **Art. 13 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2024.

### **Art. 14 - Recesso ed esclusione dal Comitato**

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall'Assemblea e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi.

Il componente del Comitato può sempre recedere dall'ente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

### **Art. 15 - Ammissione di nuovi componenti del Comitato**

L'Assemblea, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, delibera sull'ammissione di nuovi componenti nel Comitato.

L'ammissione potrà avvenire solo previa adesione e accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

### **Art. 16 - Durata**

Le iniziative del Comitato si concluderanno al termine delle celebrazioni del 25° anno di anniversario della salita al Cielo del Servo di Dio Enzo Piccinini, e quindi presumibilmente entro il 31/12/2025, termine di durata del Comitato salvo proroga o diversa decisione dell'assemblea.

Il Comitato, previa delibera dell'Assemblea, potrà essere prorogato prolungandone la durata sino ad un termine successivo.

### **Art. 17 - Disposizione finale**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Bologna, 17 marzo 2024